

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 8/1920 (INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - NAUFRAGIO).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

Le previsioni della Convenzione trovano applicazione per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 353 del Codice della Navigazione e 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, a cui si rinvia.

In merito alla previsione di cui all'art. 1, si precisa che le disposizioni della Convenzione si applicano a tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave, di proprietà pubblica o privata, adibita a navigazione marittima, con esclusione delle navi da guerra.

In merito ai quesiti di cui all'art. 2, si fa presente che l'art. 353, 1° comma, del Codice stabilisce che nel caso di risoluzione del contratto d'imbarco per naufragio, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto, per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera (indennità di disoccupazione) in misura pari alla retribuzione dovuta, entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o dai contratti collettivi. A tale proposito, si precisa che i contratti collettivi non hanno fissato espressamente detti limiti, e che, in virtù del precitato art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999, che per la disciplina di tale istituto rinvia espressamente alle disposizioni della Convenzione, si applica la disposizione di cui all'art. 2 della stessa, secondo la quale il pagamento della predetta indennità è carico dell'armatore, limitatamente ad un periodo di due mesi.

Il 2° comma dell'art. 353 e l'art. 60 del contratto stabiliscono, inoltre, che in caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio spetta agli arruolati stessi un'indennità corrispondente al valore degli attrezzi perduti (tabella: allegato 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999).

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 362 del Codice, il diritto all'indennità di disoccupazione, nel caso in cui l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio è stato effettuato; quando, invece, a causa del naufragio sono derivate malattie o lesioni per le quali all'arruolato è riconosciuto il trattamento di cui all'art. 356 del Codice, l'indennità di disoccupazione decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.

Si fa presente, inoltre, che gli articoli 344 e 354 del Codice stabiliscono la disciplina da applicare in caso di presunzione di perdita della nave.

In particolare, l'art. 344 stabilisce che quando, per mancanza di notizie (per un periodo di quattro mesi se si tratta di nave a propulsione meccanica e di otto mesi negli altri casi), si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto. Al riguardo, l'art. 354 precisa che agli stessi è dovuta, nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie e, in ogni caso, a non meno di due mensilità; nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell'intera retribuzione se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 64, punto 12, del contratto, al marittimo o ai suoi aventi causa, in caso di risoluzione del contratto d'imbarco per naufragio, è riconosciuto anche il diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.

In merito all'esatta interpretazione del termine "perdita per naufragio", si ribadisce che tale termine, in virtù di quanto stabilito dagli articoli 343, 1° comma, punto 1, del Codice e 61, punto 1, lettera a, del contratto, è da interpretare come perdita totale della nave, ovvero di innavigabilità assoluta della nave, ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione. A tale proposito, si precisa che l'innavigabilità della nave per naufragio si

riscontra quando lo scafo della nave è completamente allagato, le strutture rovinate, l'interno distrutto, i ponti demoliti, anche nel caso in cui la nave, a causa del livello basso dei fondali, non sia totalmente sommersa.

Per quanto riguarda l'interpretazione del termine "salario", ai fini dell'applicazione della Convenzione in esame, si fa presente che, ai sensi dell'art. 325 del Codice, la misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro, a cui si rinvia (articoli da 30 a 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999).

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 47 del contratto, l'armatore è tenuto a corrispondere all'arruolato l'indennità sostitutiva della panatica, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione pure senza servizio di mensa, e negli altri casi speciali in cui non possa essere somministrato dall'armatore il vitto in natura (ad esempio: periodi di ingaggio, giorno di disinfezione della nave, giorni di cucina chiusa, ecc.).

In merito al quesito di cui all'art. 3, si precisa che, in generale, ai sensi dell'art. 552, 1° comma, punto 2, del Codice, i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio, e che, ai sensi dell'art. 350 del Codice, i componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finché siano interamente soddisfatti delle somme dovute in dipendenza del contratto stesso.

Per i predetti crediti si applica, altresì, la disciplina generale per la tutela dei crediti da lavoro, che prevede in particolare: la rivalutazione automatica dei crediti da lavoro ex art. 429, 3° comma, del Codice di procedura civile (la somma dovuta al lavoratore va rivalutata e su tale somma vanno calcolati gli interessi nella misura legale; l'immediata esecutività delle sentenze di 1° grado di condanna al pagamento di somme a favore del lavoratore; il privilegio riconosciuto ai crediti di cui trattasi in caso di insolvenza del datore di lavoro (nella gerarchia dei privilegi, nella procedura fallimentare, i crediti da lavoro occupano il secondo posto, dopo le spese di giustizia); la limitata pignorabilità dei precitati crediti a istanza di terzi creditori (sono pignorabili per crediti alimentari nella misura stabilita dal giudice, mentre per gli altri crediti nella misura di un quinto).

In merito alle procedure previste in caso di reclami e di controversie dei marittimi per la liquidazione delle competenze e la corresponsione della retribuzione e di tutte le indennità agli stessi riconosciute dalla legge e dal contratto collettivo, si fa presente che la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 14 del contratto e dagli articoli 603 e seguenti del Codice, a cui si rinvia.

In particolare, l'art. 14 del contratto stabilisce che gli eventuali reclami dei marittimi sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati, di regola al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, all'Ufficiale capo servizio o al Comandante, che li prenderà in considerazione, comunicando l'esito del reclamo all'armatore.

L'art. 603 del Codice stabilisce, inoltre, che sono proposte davanti al Comandante di Porto, Capo del Circondario nel quale è iscritta la nave, ovvero è stato concluso o è cessato il rapporto di lavoro, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire centomila, riguardanti i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto; se, invece, eccedono il valore di lire centomila, sono proposte davanti al Tribunale, nella Circoscrizione del quale è iscritta la nave, ovvero è stato concluso o è cessato il rapporto di lavoro. A tale proposito, si precisa che la disciplina del procedimento per le controversie promosse davanti ai Comandanti di Porto è quella prevista dagli articoli da 591 a 598 del Codice, e che, per quanto riguarda le sentenze pronunciate dal Comandante di Porto, l'art. 608 del Codice stabilisce che l'appello contro dette sentenze deve essere proposto davanti alla sezione della Corte d'Appello, che funziona come magistratura del lavoro.

L'art. 604 stabilisce, altresì, che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai predetti rapporti di lavoro deve farne denuncia, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 609, nel caso di controversie che eccedono il valore di lire centomila la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Articoli da 353 del Codice della Navigazione;
2. Articolo 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
3. Articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
4. tabella indennità perdita corredo, strumenti professionali e utensili (allegato 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999);
5. Articolo 362 del Codice della Navigazione;
6. Articolo 356 del Codice della Navigazione;
7. Articolo 344 del Codice della Navigazione;
8. Articolo 354 del Codice della Navigazione;
9. Articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
10. Articolo 343 del Codice della Navigazione;
11. Articolo 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
12. Articolo 325 del Codice della Navigazione;
13. Articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
14. Articolo 552 del Codice della Navigazione;
15. Articolo 350 del Codice della Navigazione;
16. Articoli da 30 a 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
17. Articolo 429 del Codice di Procedura Civile;
18. Articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
19. Articoli 603 e seguenti del Codice della Navigazione;
20. Articoli da 591 a 598 del Codice della Navigazione;
21. Legge 11 agosto 1973, n. 533;
22. Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
21. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.